

Allegato B al n. 35867/17889 di Repertorio

STATUTO
della
“Associazione IN-Rete ETS”

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, MODIFICA DEL NOME, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1.1 Premessa

L'Associazione “IN-Rete”, è sorta con sede nel Comune di Verano Brianza con il nome originario di “Federazione Sportiva Tornei dell'Amicizia (FeSTA) Associazione Sportiva Dilettantistica” in data 26 ottobre 2004, per opera di alcuni soci fondatori (19 parrocchie e 21 ASDO – Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane) che diedero vita all'Associazione con l'obiettivo “di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport” quale strumento della Pastorale dello Sport del Decanato di Carate Brianza – Diocesi di Milano. Con Assemblea Straordinaria del 26 ottobre 2013, i soci deliberarono alcune modifiche statutarie recepite all'unanimità, tra cui la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Negli ultimi anni molte delle ASDO socie fondatrici si sono sciolte o accorpate mentre l'attività dell'Associazione FeSTA si è modificata ed ampliata con l'iscrizione al Registro regionale delle APS avvenuta il 30 ottobre 2014.

Proprio per rispondere in modo più efficace alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni dei giovani in campo educativo, ma anche di altre categorie di persone in campo culturale, formativo, ricreativo e sportivo, fermo restando il legame dell'Associazione con il territorio del Decanato di Carate Brianza, di cui essa è espressione diretta, si ritiene necessario adeguare il proprio Statuto per promuovere non solo la pastorale giovanile attraverso le attività sportive, ma anche altri ambiti pastorali mediante una più ampia gamma di attività di promozione sociale.

L'Associazione, continuando ad essere espressione di tutte le Parrocchie e del Decanato, intende diventare sempre più strumento di compartecipazione e di comunione delle comunità parrocchiali, valorizzando l'impegno laicale dei parrocchiani, anche a partire dall'esperienza dell'Assemblea Sinodale Decanale.

L'Associazione potrà quindi essere sempre più di supporto alle Parrocchie in tutte le attività di interesse sociale e/o culturale senza poter svolgere in alcun modo attività di culto o di catechesi.

Per esprimere ancora più chiaramente questa sua evoluzione l'Associazione, unitamente agli adeguamenti statutari, delibera di cambiare il proprio nome, per dare un segnale evidente della mutata natura dell'Associazione stessa, che amplia così il proprio campo d'intervento, al fine di essere sempre più di aiuto alle parrocchie del Decanato e alle loro comunità pastorali.

In questa logica evolutiva, l'Associazione acquisisce la personalità giuridica, per rendersi ancor più soggetto istituzionale espressione del Decanato di Carate Brianza e interlocutore diretto di istituzioni, fondazioni e Pubbliche Amministrazioni.

1.2. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **“Associazione IN-Rete ETS”**.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3. Sede e ambito territoriale dell'attività

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Briosco.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1. L'Associazione "IN-Rete" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera a);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera d);
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con particolare riferimento all'enciclica *Laudato Si* (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera e);
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera f);
- e) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera i);
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera j);
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera k);
- h) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l);
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera t);
- j) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera v);
- k) promozione e tutela dei diritti umani e civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 66 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera w).

2.2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente il compito di sostenere le attività in rete delle Parrocchie del Decanato – coinvolte singolarmente o in collaborazione tra loro - attuando, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:

- a) counseling individuali e di gruppo, distribuzione di beni essenziali, accompagnamento al lavoro e inserimento sociale, accoglienze di emergenza a famiglie bisognose, progetti di inclusione sociale anche di persone con disabilità, promozione della cultura della solidarietà, prevenzione della povertà;
- b) spazi di supporto per gli studenti, laboratori formativi e creativi, corsi di alfabetizzazione per stranieri, progetti di sensibilizzazione ai valori della cultura cristiana e sociale, in collaborazione con le istituzioni formative del territorio;
- c) progetti di educazione ambientale, giardini comunitari e orti urbani, iniziative per l'efficienza energetica, promozione della mobilità sostenibile, giornate ecologiche e di sensibilizzazione, educazione alla sobrietà e al consumo responsabile, sostegno a iniziative di sviluppo sostenibile;
- d) organizzazione di visite culturali e percorsi guidati, restauro di opere d'arte e di beni culturali, educazione al patrimonio culturale, valorizzazione delle tradizioni storiche, religiose e artistiche locali, progetti di turismo religioso sostenibile;
- e) teatro sociale e educativo, progetti di lettura e di salvaguardia della lingua locale, eventi culturali e musicali, attività di animazione e supporto educativo per giovani famiglie, attività interculturali e di dialogo interreligioso, progetti di volontariato culturale e sociale;
- f) trasmissione audio e video di eventi pastorali locali, produzione di contenuti mediatici su tematiche di interesse pastorale, progetti di media education;
- g) organizzazione di eventi culturali, anche a tema religioso, soggiorni educativi e comunitari per famiglie e gruppi;
- h) sostegno allo studio, stage e tirocini formativi, doposcuola;
- i) formazione degli educatori sportivi, progetti di inclusione attraverso lo sport, attività ludiche di avviamento allo sport per i bambini, supporto alle parrocchie e alle organizzazioni sportive ad esse correlate nella corretta gestione delle strutture, sottoscrizione di convenzioni con federazioni e enti di promozione sportiva per la realizzazione di attività specificamente dedicate al territorio del decanato;
- j) educazione alla cittadinanza e alla partecipazione sociale, educazione sociopolitica ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, sostegno alla cultura del perdono e della riconciliazione, creazioni di gruppi di studio e azione su temi legati alla pace e ai diritti umani, eventi per la promozione della cultura della pace, educazione alla legalità, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a beneficio delle comunità locali;
- k) sportelli di ascolto e consulenza legale per i diritti dei cittadini; banche del tempo e scambi solidali, gruppi di acquisto solidale (GAS); sensibilizzazione e advocacy sui diritti delle donne, delle minoranze e dei minori, promozione delle pari opportunità nel mondo del lavoro.

2.3. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni operanti in specifici ambiti di interesse.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative, culturali, sociali, ricreative e

assistenziali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2.4. L'Associazione può costituire o partecipare a imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

3.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

3.2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso l'accettazione di lasciti di terzi, donazioni e la richiesta di contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

4.1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

4.2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

4.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale il soggetto svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

5.1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Nell'ambito del patrimonio iniziale dell'Associazione, è stato individuato un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a

mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

5.2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote sociali;
- i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche per le attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti ove ricorrano le condizioni previste dalla legge;

7.2. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'ufficio, tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e per il Revisore legale ove previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – ASSOCIATI

8.1. Sono soci dell'Associazione tutte le Parrocchie del Decanato di Carate Brianza, quelle già firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione e quelle che ne fanno richiesta in seguito poiché entrate a far parte successivamente del Decanato di Carate, che assumono la qualifica di soci fondatori, nonché tutti gli enti ecclesiastici cattolici civilmente riconosciuti e facenti parte del Decanato di Carate Brianza che

ne facciano richiesta.

A tal fine gli enti interessati, per il tramite del loro legale rappresentante, presentano la domanda di ammissione all'Associazione avanti il Consiglio Direttivo per una valutazione preliminare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di riconoscere e condividere i principi fondativi dell'Associazione nonché di conoscere e accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi. Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, conclude la propria valutazione preliminare con una delibera motivata sulla richiesta di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: in caso di esito positivo, sottopone la proposta di ammissione all'Assemblea degli associati; in caso di esito negativo, ne dà immediata comunicazione all'interessato con la relativa motivazione. Avverso l'esito negativo della valutazione preliminare da parte del Consiglio Direttivo, l'interessato può chiedere, entro 60 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione. Qualora la domanda di ammissione sia rigettata dall'Assemblea la delibera deve essere motivata.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'ente associato è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del Terzo Settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardanti i beni dell'Associazione stessa.

Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti e doveri, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8.2. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, scioglimento o estinzione dell'ente associato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno novanta (90) giorni prima. L'associato recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa relativa all'anno corrente al momento del recesso.

L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato, quando ricorrono gravissimi, comprovati motivi o per aver contravvenuto agli impegni assunti con l'adesione allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione oppure per aver arrecato gravi danni materiali e gravi danni non patrimoniali all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione l'ente interessato può proporre ricorso al collegio dei Probiviri.

L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

L'associato decade se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, previo sollecito da parte di quest'ultimo. In ogni caso la decadenza deve risultare da una delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1. Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee per il tramite del legale rappresentante dell'ente associato o di persona da lui delegata con atto scritto, e di esprimere il voto se iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere le cariche sociali e di candidare ad esse le persone fisiche dall'ente associato indicate;
- di conoscere i programmi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di prendere visione dei bilanci;
- di consultare i libri sociali a norma dell'art. 20.3 del presente Statuto.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli organi sociali competenti e di rispettare tutta la normativa associativa;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizio all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi o l'immagine dell'Associazione;
- di collaborare con gli Organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi programmi e attività.

Art. 10 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli enti associati, in persona del legale rappresentante o suo delegato.

Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. All'Assemblea partecipano anche i membri del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, ad eccezione dei casi in cui è necessaria una maggioranza qualificata per la validità delle delibere.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo il caso in cui sono richieste maggioranze qualificate ai sensi dello Statuto.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, l'urgenza, o ne sia comunque fatta richiesta dalla maggioranza assoluta del Consiglio stesso. Inoltre, l'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un decimo degli enti associati. La richiesta deve indicare l'argomento o gli argomenti da porre in discussione.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dev'essere inviato, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza

e non meno di due giorni in caso di convocazione d'urgenza.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti scelto dal Consiglio Direttivo.

10.2. All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

- approva il bilancio di esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- approva, ove presente, il programma di attività con il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale quando obbligatorio ai sensi di legge o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrono le condizioni di legge, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'ammissione di nuovi associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera i regolamenti generali dell'Associazione;
- delibera la costituzione o l'appartenenza a reti associative e forme di collaborazione con altri enti su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. L'Assemblea degli associati elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti, i cui membri sono scelti tra le persone fisiche indicate da ciascuno degli enti associati, raggruppate in liste secondo i criteri previsti al punto 11.2. L'Assemblea degli associati elegge un membro del Consiglio Direttivo per ogni lista.

11.2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente deve richiedere agli enti associati i nominativi

delle persone che vengono candidate per ricoprire la carica di Consigliere. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature e verificata la sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità, i nominativi dei candidati sono inseriti in più liste da sottoporre all'Assemblea degli associati per la votazione: una lista per ciascuna comunità pastorale, che raccoglie le persone fisiche indicate dai soci fondatori uniti in comunità pastorali; una lista per ciascun socio fondatore non inserito in una comunità pastorale, che raccoglie le persone fisiche indicate da questi; una lista che raccoglie le persone fisiche indicate da tutti i soci non fondatori. Prima di procedere alle votazioni, l'Assemblea degli associati delibera il numero dei componenti da eleggere all'interno del range previsto al punto 11.1. Ogni socio può esprimere la preferenza di un nominativo per ogni lista fino a un massimo di voti quanti sono i componenti da eleggere all'interno del Consiglio direttivo. Risultano eletti i candidati che in ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti attribuiti a più persone appartenenti alla medesima lista, risulta eletto nel Consiglio Direttivo il candidato con la maggiore età anagrafica.

11.3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2.

Art. 12 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

12.1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere interessato.

12.2. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

12.3. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

12.4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Ove non sia possibile procedere con la sostituzione, il Consiglio continua validamente a operare sino alla convocazione di una nuova Assemblea chiamata a eleggere il sostituto, soltanto se ancora sussiste la maggioranza dei membri in carica.

12.5. Il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero collegio. Il Consiglio Direttivo decade anche qualora l'Assemblea degli associati non approvi il bilancio annuale di esercizio. Nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea degli associati per procedere con una nuova elezione dell'intero Consiglio.

12.6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e fino a un massimo di due Vicepresidenti da scegliersi nel proprio seno;
- b. nomina il Tesoriere da scegliere nel proprio seno e il Segretario da scegliere anche all'esterno;
- c. fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento e quelli relativi alle attività che l'Associazione svolge;
- d. promuove e realizza le attività istituzionali approvate dall'Assemblea degli associati;
- e. valuta le domande di ammissione di nuovi associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. istruisce la proposta di esclusione o la declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui allo Statuto;
- g. redige il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'Assemblea;
- h. istituisce e nomina i componenti delle eventuali Commissioni;
- i. nomina e revoca i rappresentanti dell'Associazione nelle società, associazioni, organismi civili ed ecclesiali nei quali l'Associazione è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
- j. individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché l'attività di raccolta fondi;
- k. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto;
- l. predispone, ove previsto, il programma delle attività annuali da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- m. propone all'Assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni operanti in specifici ambiti di interesse, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti pubblici e privati;
- n. adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (D. Lgs. 117/2017, Art 26).
- o. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai mutui passivi;
- p. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- q. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- r. delibera le quote associative e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del terzo Settore e delle altre norme di legge;
- s. stipula contratti di lavoro e di collaborazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, dai CCNL vigenti e di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017;
- t. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;

- u. propone all'Assemblea le modifiche statutarie, le proposte di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo in carica;
- v. adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione, curando l'inserimento di tali attività nel contesto decanale e anche diocesano in cui l'Associazione è ubicata;
- w. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano l'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste;
- x. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- y. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 14 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

14.2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto. La convocazione dev'essere recapitata, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

14.3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio Direttivo.

14.4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 13, punti v), z) e fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

14.5. Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con il voto segreto.

14.6. Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

14.7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano svolte per videoconferenza o teleconferenza alle condizioni tutte di cui all'art. 10.1.

14.8. Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio consulenti, esperti nelle materie oggetto di discussione o altri soggetti senza diritto di voto.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

15.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Dura in carica

quattro esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e può essere rieletto per due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

15.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

15.3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina. Nei casi di necessità e urgenza, e nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina, il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio Direttivo stesso, da convocarsi con urgenza.

15.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente nominato vicario dal Consiglio stesso; nell'ipotesi di decadenza o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha eletto.

Il potere di rappresentanza attribuito in conformità al presente statuto è generale.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea degli associati.

È convocato, per la sua prima seduta, dal Presidente dell'Associazione e, in tale occasione, elegge al suo interno il proprio Presidente al quale sono demandate le successive convocazioni.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio decide secondo equità sulle controversie in ordine alla violazione delle norme statutarie, sui conflitti tra associati e tra organi dell'associazione.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17.1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale. L'Organo di controllo rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

17.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

17.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o

comunque quando ne ricorrano i presupposti ai sensi di Legge, l'Associazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

18.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle norme ivi richiamate, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

L'Assemblea approva il bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e il bilancio è depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel termine di cui all'articolo 48 D.Lgs. 117/2017.

18.3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 nella relazione di missione.

18.4. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

19.1. Il Segretario della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno o scelto tra persona di fiducia all'esterno del Consiglio. Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

Il Segretario è soggetto diverso da colui che ricopre la carica di Tesoriere.

Il Segretario cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento ed organizzazione dell'ufficio di segreteria.

19.2. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed opera secondo le sue direttive.

Art. 20 – IL TESORIERE

20.1. Il Tesoriere della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il suo mandato coincide col il mandato del Consiglio Direttivo e l'incarico può essere rinnovato per altri due mandati anche consecutivi.

20.2. Supporta il Presidente nella gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio. In particolare, tiene la contabilità dell'Associazione e cura i libri contabili, monitorando i conti ed i depositi bancari dell'Associazione; redige il bilancio di previsione e il consuntivo e ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato, nella gestione della cassa e dei pagamenti e nella tenuta della contabilità.

20.3. Su richiesta anche solo di uno dei componenti del Consiglio Direttivo può presentare al Consiglio dei resoconti e degli aggiornamenti relativi alle entrate e alle uscite dell'Associazione. È responsabile, in collaborazione con il Segretario, del controllo del versamento delle quote associative da parte degli associati.

ART 21 - LIBRI SOCIALI

21.1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali ove presenti;
- d) il registro dei volontari.

21.2. I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso Presidente e quindi inseriti nei relativi libri tenuti a cura del Segretario sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo o di altri organi sociali ove presenti sono tenuti a cura dell'organo stesso.

21.3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né potrà esserne estratta copia.

Art. 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO

22.1. Le modifiche al presente Statuto così come le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione sono proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

Per la validità dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

23.1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli associati convocata in via straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

23.2. Ai fini dell'estinzione dell'Associazione, e della devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea degli associati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

23.3. Conclude le operazioni di liquidazione il patrimonio dell'Associazione, previ

gli adempimenti di legge, potrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea degli associati avente analoghe finalità. In mancanza di scelta da parte dell'Assemblea degli associati, il patrimonio residuo sarà devoluto dai liquidatori secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – NORMA FINALE

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.

F.to: Monica De Paoli